

17 FEBBRAIO 2022

DIREZIONE

OGGETTO: **SETTORE RISTORAZIONE: SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR APERTO AL PUBBLICO "UNIBAR" PRESSO LO STUDENTATO S. BARTOLAMEO IN VIA DELLA MALPENSADA N. 138 A TRENTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO A SAMUELE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**

CIG: 9103482EFC

Premesso che

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore", istitutiva dell'Opera Universitaria quale Ente pubblico provinciale, attribuisce alla stessa competenza per il servizio abitativo e di ristorazione per gli studenti dell'Università degli Studi di Trento.

L'articolo 17 della citata legge provinciale stabilisce che il servizio di mensa può essere gestito dall'Opera Universitaria direttamente o mediante appalto o convenzione con enti o privati.

Attualmente il servizio di ristorazione è affidato all'impresa RISTO3 s.r.l. (come da contratto sottoscritto il 14 luglio 2020), individuata attraverso una gara d'appalto sopra soglia comunitaria.

Come si evince dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 29 aprile 2017 l'Ente ha deciso di escludere dall'appalto della ristorazione (diversamente da quanto avvenuto in passato), la gestione del bar aperto al pubblico denominato "Unibar", allocato in via della Malpensada n. 138 a Trento in considerazione della sua peculiarità, che lo rende non assimilabile ad un tradizionale servizio di ristorazione. Inoltre la gestione del bar effettuata dai passati aggiudicatari della ristorazione collettiva non ha dato risultati particolarmente soddisfacenti.

A tale scopo l'Ente ha valutato di procedere con un affidamento autonomo e pertanto, con determinazione n. 129 di data 1/8/2019, è stata autorizzata la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, prima dell'avvio del confronto concorrenziale, di un avviso di manifestazione di interesse ad essere invitati.

A tale avviso non ha risposto alcun operatore economico.

La pandemia da Covid-19 in corso e le conseguenti misure adottate a livello statale e provinciale per contenerne la diffusione, hanno indubbiamente ridotto l'interesse alla partecipazione ad un eventuale ulteriore confronto che l'Ente volesse esperire. Inoltre l'incertezza sul futuro decorso dell'emergenza sanitaria (con conclusione dello stato di emergenza ad oggi fissato al 31/3/2022) rende comunque complesso elaborare un piano economico finanziario (PEF) propedeutico all'avvio di una procedura concorrenziale.

Per tale ragione l'Ente ritiene opportuno procedere con un affidamento diretto **di durata contenuta** che consenta in primis di valorizzare uno spazio, chiuso e inutilizzato ormai da giugno 2020 (con la

conclusione del contratto di ristorazione collettiva con il gestore che ha preceduto Risto 3 srl, ossia SMA Ristorazione srl) e di rendere un ulteriore servizio agli utenti alloggiati presso l'adiacente studentato, ma anche di dare riscontro alla istanza, pervenuta dal Dipartimento Istruzione e Cultura della PAT (servizio a cui fa capo l'Ente), con cui è stato chiesto di individuare le modalità idonee per poter attivare il servizio mensa a favore degli studenti delle scuole superiori frequentanti l'“I.F.P. S. Pertini” presso l'Unibar di San Bartolomeo per l'anno scolastico 2021/22 (prot. Opera 3501 di data 18/5/2021) in quanto in tale Istituto, collocato in prossimità dello Studentato S. Bartolameo, sono in corso i lavori di adeguamento della relativa mensa interna.

L'art. 17, comma 6 bis, della L.p. n. 9/1991, prevede che, al fine della valorizzazione degli immobili propri o messi a disposizione dalla Provincia per l'esercizio delle proprie funzioni nonché per il conseguimento di economie di gestione, l'Opera Universitaria può, d'intesa con la Giunta provinciale, concedere l'accesso ai servizi di ristorazione anche a soggetti diversi dai destinatari individuati all'art. 3 della predetta legge.

Tenuto conto di tale disposto normativo, in data 31 marzo 2000 la Giunta provinciale e l'Opera Universitaria hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per dare attuazione alle previsioni normative contenute nel citato articolo 17, comma 6 bis della Legge Provinciale 24 maggio 1991, n. 9.

Con tale accordo si è stabilito che il servizio di ristorazione erogato, direttamente o con il ricorso a soggetti terzi, dall'Opera Universitaria possa riguardare, a fronte di oggettive esigenze, anche gli studenti della Provincia iscritti alla scuola secondaria, oltre che il personale dipendente e i collaboratori dell'università, dei comuni e dell'Istituto Trentino di Cultura applicando tariffe definite in conformità a quanto previsto in relazione a prestazioni omologhe.

Il principio di collaborazione tra pubbliche amministrazione sotteso all'art. 15 della l. 241/90 nonché quanto previsto dall'art. 17 c. 6 bis della l.p 9/1991, testé citato, consentono all'Ente di dare riscontro positivo alla richiesta del Dipartimento Istruzione e Cultura della PAT.

Si rende pertanto ora necessario riaprire il bar dello studentato.

Per la gestione di “Unibar” l'Ente conferma l'intenzione di procedere con una concessione, e non un appalto, trattandosi di affidamento con riconoscimento, a titolo di corrispettivo, unicamente del diritto di gestire il bar e con assunzione, in capo al concessionario, del rischio operativo legato alla gestione del servizio. Il contributo pubblico, che consiste nella messa a disposizione degli arredi attualmente presenti nel locale adibito a bar, non supera il 49% del costo dell'investimento complessivo per la gestione della concessione.

Per le ragioni sopra esposte si ritiene opportuno individuare una durata della concessione pari a una annualità decorrente dalla sottoscrizione del contratto.

Come si evince dal piano economico finanziario (PEF) allegato al presente provvedimento (all. 1) il fatturato globale generato per la durata di un anno, al netto dell'IVA, stimato dall'Amministrazione (secondo i parametri ivi esplicitati), è pari a complessivi € 138.000,00 mentre l'utile netto d'impresa che si evince dal PEF ammonta a € 4.754,57.

L'Ente intende quindi procedere con una aggiudicazione mediante affidamento diretto ex art. 3 comma 01 della L.P. 2/2020 in quanto affidamento di importo inferiore a € 139.000,00 (vedasi anche parere MIMS n. 862 di data 25/2/2021) da effettuare sul Sistema Informativo per le procedure telematiche di affidamento messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento (piattaforma Mercurio).

Trattandosi di un servizio che rientra tra quelli elencati nell'all. A alla deliberazione di Giunta provinciale 1078/2020 (avente ad oggetto direttive per l'applicazione dell'art. 2, c. 2 della l.p. 2/2016 in materia di acquisto di beni e servizi a sostegno di iniziative economiche che promuovono l'inserimento di persone svantaggiate) e vista la nota dell'Unità di Missione strategica affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e Trasparenza della PAT (prot. Opera n. 6706/2021) che impone agli enti strumentali (quale è Opera) di riservare almeno il 10% del volume di spesa triennale riferito alle categorie di servizi di cui al testé citato all. A a "operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate";

verificato che ad oggi è pervenuta al protocollo dell'Ente una sola proposta da parte di una cooperativa sociale (Samuele s.c.s., Cf e P. IVA 01615870225 con sede in Trento (TN), via alle Laste 22 CAP 38121) interessata non solo alla mera gestione del bar ma anche a realizzare un progetto più ampio di animazione culturale, rivolto al mondo giovanile e quindi anche all'utenza universitaria;

preso atto che, ai fini della verifica del rispetto del principio di rotazione, a suddetta cooperativa non è stato effettuato in precedenza alcun affidamento da parte dell'Ente;

vista altresì l'offerta economica presentata dalla cooperativa che propone, su un prodotto di largo consumo, un ribasso percentuale da applicare all'utenza di Opera Universitaria;

accertato che detta cooperativa è abilitata al bando di abilitazione Mepat per il servizio di ristorazione che include il "servizio di gestione bar" (CPV 55410000-7), oggetto della concessione in approvazione con il presente provvedimento.

preso atto che non è necessario effettuare verifiche sul concessionario ai sensi dell'art. 19 bis della l.p. 2/2016 e 5 della l.p. 2/2020 e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1590 di data 18/10/2019 ma che si è reso necessario acquisire la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. d), e), f bis), m) nonché dell'art. 53 c. 16 del d. lgs 165/2001 (v. prot. Opera n. 1070 di data 17/2/22) in quanto trattasi di fattispecie espulsive che hanno attinenza con la singola procedura di gara e che non possono essere sostituite dalle corrispondenti dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nell'abilitazione al mercato elettronico provinciale;

accertata la regolarità contributiva della cooperativa mediante acquisizione del DURC;

accertato, mediante visura della camera di commercio, che detta cooperativa ha quale oggetto sociale principale "*l'educazione al lavoro manuale con finalità dirette alla promozione umana e all'integrazione sociale ...*"

preso atto di quanto sopra si propone:

- a) di autorizzare l'affidamento in concessione del servizio di gestione del bar aperto al pubblico "Unibar" presso lo studentato S. Bartolameo in via della Malpensada n. 138 a Trento di proprietà di Opera Universitaria. L'affidamento verrà effettuato per la durata di un anno mediante affidamento diretto a Samuele s.c.s.;
- b) di approvare lo schema di convenzione di concessione per la gestione del aperto al pubblico "Unibar", allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante (allegato 2) e relativa matrice dei rischi (all. 3);
- c) di approvare l'inventario dei beni mobili quale allegato (all. 4) facente parte integrante della presente determinazione nonché di allegare alla presente la pianta dei locali (all. 5);
- d) di prendere atto dell'offerta economica di Samuele s.c.s. (all. 6) nonché del progetto di gestione (all. 7);

- e) di dare atto che è stato valutato che non vi sono rischi interferenziali;
- f) di individuare in € 138.000,00 il valore della concessione. Il valore riportato ha carattere meramente presuntivo senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che il Concessionario possa vantare titolo ad alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta nel caso di prestazioni ed incassi di valore complessivo diverso da quello sopra evidenziato e/o ipotizzato dal Concessionario medesimo;
- g) di prendere atto della richiesta di subappaltare parte della prestazione (come da dichiarazione prot. Opera n. 1099 di data 17/2/22)

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 7 c.2 della l.p. 2/1991 si dispone che venga versato dalla Cooperativa a Opera un canone annuo pari a € 52,00.

Si prende atto che non è possibile la suddivisione in lotti della concessione (art. 7 l.p. 2/2016) e che ex art. 28 della l.p. 2/2016 *“Fatto salvo quanto previsto da questa legge, in materia di concessioni e di partenariato pubblico privato si applica la parte III (...) del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (...). Quando le disposizioni statali sopra richiamate prevedono l'applicazione agli istituti ivi disciplinati di disposizioni contenute in parti diverse del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), i rinvii si intendono riferiti alla normativa provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile”*.

Essendo infine la cooperativa Samuele s.c.s. una cooperativa di tipo A, non si rende necessario imporre una percentuale minima di assunzione di lavoratori svantaggiati.

Infine si segnala che, come da dichiarazione (prot. Opera n. 839 di data 8/2/2022) del gestore uscente, SMA Ristorazione s.r.l., non vi è personale impiegato nell'appalto a cui trovi applicazione quanto disposto dall'art 32 della l.p. 2/2016 in tema di tutela del lavoro in caso di cambio di gestione.

Si ritiene che la concessione in oggetto ricada nell'ambito di applicazione del CIG ma, non essendoci risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (non sostenendo la stazione appaltante spesa alcuna), non si renda necessaria l'acquisizione del codice CUP.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 29 novembre 2021, n. 22 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 23 dicembre 2021, n. 2328;
- vista la "I^ Variazione al budget economico 2021" approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28/9/2021 n. 15 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 5/11/2021, n. 1850;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”);
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar aperto al pubblico “Unibar” presso lo studentato S. Bartolameo in via della Malpensada n. 138 a Trento di proprietà di Opera Universitaria. L’affidamento verrà effettuato mediante affidamento diretto ex art. 3 c. 01 della l.p. 2/20 tramite ordine MEPAT, con durata di un anno;
2. di approvare lo schema di convenzione per la concessione in gestione del bar aperto al pubblico “Unibar”, allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante (allegato 2);
3. di approvare l’inventario dei beni mobili quale allegato (all. 4) facente parte integrante della presente determinazione nonché di allegare alla presente la pianta dei locali (all. 5);
4. di dare atto che è stato valutato che non vi sono rischi interferenziali;
5. di individuare in € 138.000,00 il valore della concessione. Il valore riportato ha carattere meramente presuntivo senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell’Amministrazione e senza che il Concessionario possa vantare titolo ad alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta nel caso di prestazioni ed incassi di valore complessivo diverso da quello sopra evidenziato e/o ipotizzato dal Concessionario medesimo;
6. di fissare in € 52,00, il canone di concessione per l’utilizzo dell’immobile bar di cui al punto a). Tale cifra rispetta quanto stabilito dall’art 7 comma secondo della L.P.28 gennaio 1991 n.2.

7. di imputare l'importo di cui al punto 6. alla macrovoce 031003 "Ricavi derivanti dalla gestione degli altri beni immobili" Centro di costo 13 "Servizi di Ristorazione" del budget economico 2022:

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

n. all.: 7

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2022
Macrovoce 031003
Centro di costo 12 per € 52,00 – PRG E 58

LA RAGIONERIA
